

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 - Decreto Ingiuntivo telematico n. 27791/2017 del 6/12/2017 del Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie – Mugnai c/CMRC - Sentenza Corte di Appello di Roma depositata in Cancelleria il 30.07.2021 - Pagamento della somma di Euro 4.526.894,03.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 108 del 21.09.2021 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 - Decreto Ingiuntivo telematico n. 27791/2017 del 6/12/2017 del Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie – Mugnai c/CMRC - Sentenza Corte di Appello di Roma depositata in Cancelleria il 30.07.2021 - Pagamento della somma di Euro 4.526.894,03”;

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

Visto il Decreto della Sindaca n. 17 del 03/03/2021 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata."

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 20 del 28/04/2021 recante "Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione.”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 22 del 28/05/2021 recante “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021.”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 24 del 28/06/2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in House Capitale Lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 25 del 28/06/2021 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Variazione di Cassa – 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Visto l'art. 194, comma 1, del TUEL "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", ai sensi del quale "con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio (omissis.....);

Vista la circolare a firma del Ragioniere Generale e del Segretario/Direttore Generale in materia di debiti fuori bilancio prot. 33 del 23.12.2019;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari, equiparabili a sentenze esecutive di seguito elencati, e di cui si riportano gli estremi essenziali:

- Decreto Ingiuntivo telematico n. 27791/2017 del 6/12/2017 del Tribunale Ordinario di Roma ATI Engie – Mugnai c/CMRC - Pagamento alla parte ricorrente della somma di € 3.575.934,00 oltre gli interessi, nonché le spese della procedura, liquidate in € 5.000,00 per compensi, in € 870,00 per esborsi, IVA e C.P.A - Corte d'Appello di Roma, Sentenza depositata il 30.07.2021:

- Atto di precetto notificato in data 06.05.2021.

Premesso che:

conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 495/31 del 30.7.2001, veniva effettuata un'asta pubblica, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del Servizio integrato di manutenzione (Global Service) degli impianti tecnologici degli istituti scolastici provinciali e gestione degli impianti termici (Servizio Energia) di tutti gli immobili di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma, per il periodo novembre 2001 – ottobre 2010;

in particolare, dal quadro economico si evinceva che l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto eseguire le seguenti quattro tipologie di interventi/servizi

- servizio energia;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- sistema informatico e telematico;

con Determinazione Dirigenziale n. 1808 del 18.9.2001, R.U. n. 4876 del 25.9.2001, veniva impegnata la somma di € 54.360.370,99 per il triennio 2001/2003, dando comunque atto, ai sensi dell'art. 183 co. 7 del D.Lgs. 267/2000, che per le annualità successive al 2003 si sarebbe provveduto ad inserire, nei relativi bilanci, l'importo annuo posto a base d'asta ammontante ad € 25.089.402,00 (compresa IVA 21%);

in esito alla gara esperita risultava aggiudicataria l'A.T.I. ZANZI Giuseppe & Figli S.p.a. in associazione con Mugnai S.p.a. ed Elyo Italia S.r.l. che aveva offerto un ribasso d'asta dell'11% (pari ad € 2.759.834,22 comprensivi di IVA al 21%) e quindi un importo annuo contrattuale pari ad € 22.329.567,78 (compresa IVA 21%);

con Determinazione Dirigenziale n. 2036 del 15.11.2001, R.U. n. 6341 del 15.11.2001, veniva autorizzata la consegna anticipata dell'appalto, sotto riserva di legge, all'impresa aggiudicataria, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'attivazione del servizio di riscaldamento negli immobili di pertinenza provinciale;

il contratto d'appalto veniva stipulato in data 19.4.2002 rep. n. 7721;

con atto pubblico rep. n. 141.878/12569 del 28.11.2002, a rogito del Notaio Dr. Mario Negro di Roma, la Cofathec Servizi S.p.A. incorporava per fusione la ditta Giuseppe Zanzi & Figli S.p.A. a far data dal 1 dicembre 2002;

con Determinazione Dirigenziale R.U.n. 4189 del 22.05.2003, il Dirigente dell'allora Dipartimento IV (attualmente I), autorizzava il subentro della Cofathec Servizi S.p.a. alla ditta Giuseppe Zanzi & Figli S.p.a. nella qualità di impresa capogruppo A.T.I. titolare del contratto di appalto rep. n. 7721 del 19.4.2002, a far data da 01.12.2002;

le ditte Cofathec Servizi S.p.a., Mugnai S.p.a. e Elyo Italia S.r.l. sottoscrivevano apposito atto pubblico ricognitivo del mandato collettivo speciale con rappresentanza, costitutivo del raggruppamento, a rogito del Notaio Dr. Nicola Capozzi di Roma, rep. n. 40029/7102 del 19.05.2003;

con Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 23.03.2010 veniva autorizzata la fusione per incorporazione della Elyo Italia S.p.A. nella Cofathec Servizi S.p.A. con conseguente cambio di denominazione in Cofely Italia S.p.A. e successivamente, per l'effetto di ciò, la Cofely Italia S.p.A. veniva autorizzata a subentrare alla Cofathec Service S.p.A. nella sua qualità di capogruppo dell'ATI titolare del contratto d'appalto in oggetto, a far data dal 01.12.2010;

con Determinazione Dirigenziale RU n. 4963/2010, veniva differito di un anno il termine di scadenza del contratto d'appalto Rep. N. 7721/2002 per consentire l'acquisizione delle certificazioni energetiche degli edifici oggetto dell'appalto necessarie per bandire una nuova gara come da D.P.R. n. 412/1993 e come da Allegato II del D.Lgs. n. 115/2008;

la scadenza del contratto d'appalto repertorio n. 7721 veniva prorogata con Determinazione Dirigenziale RU n. 7329/2011 al 13.10.2012, con Determinazione Dirigenziale RU n. 6579/2012 al 15/04/2013 e, comunque, fino all'aggiudicazione della nuova gara d'appalto;

nelle more dell'espletamento delle procedure della nuova gara per l'affidamento del Servizio Integrato Energia e Servizi di Manutenzione degli impianti tecnologici, con Determinazione Dirigenziale RU n. 1752 del 2013, veniva disposta, nel permanere delle condizioni di emergenza che avevano prodotto i precedenti rinnovi, la proroga della durata di un anno del contratto di cui trattasi, e veniva impegnata la somma necessaria all'affidamento del servizio in oggetto, pari ad € 21.831.154,47 (compresa IVA al 21);

In aggiunta, veniva sottoscritto tra le parti apposito atto d'obbligo con il quale, tra l'altro, si conveniva:

“1- La Cofely Italia S.p.A., quale capofila dell'A.T.I. Cofely S.p.A – Mugnai S.p.A accetta la proroga annuale del contratto di appalto dei servizi di Global Service distinto in repertorio col n. 7721/2002, disposta con D.D. 1752/2013, con termine finale fissato alla data del 15.04.2014, con

gli stessi patti e condizioni in detto contratto definiti, fatte salve le integrazioni di cui al presente accordo, le quali sono da ritenersi automaticamente recepite “ope legis” e, per ciò stesso, da considerarsi tassativamente vincolanti per i contraenti;

2- La Cofely Italia S.p.A. si impegna ad uniformarsi, per tutti i servizi rientranti nel Servizio Integrato Energia, così come definito nel capitolato speciale d'Appalto allegato, quale parte integrante, al contratto d'appalto, repertorio n. 7721 del 19 aprile 2002, ai minori importi eventualmente previsti dai tariffari Consip utilizzati per analoghe tipologie di servizi, nei limiti delle possibili comparazioni tariffarie e, comunque, ad utilizzare ogni strumento tecnico ed ogni accortezza per il contenimento della spesa entro i limiti su rappresentati;”

Successivamente, con la determinazione dirigenziale RU 2082/2014, corredata di relativo atto d'obbligo sottoscritto tra le parti in tutto analogo a quello di cui al paragrafo precedente, la scadenza del contratto d'appalto repertorio n. 7721 veniva prorogata fino alla data del 30/06/2014 e con la determinazione dirigenziale RU 3705/2014 veniva ulteriormente prorogata la scadenza al 31/07/2014;

con Determinazione Dirigenziale n. 1046 del 09/03/2016 veniva preso atto che la Società GDF SUEZ Energy Services International S.A. aveva modificato la ragione sociale in ENGIE Energy Services International S.A. In effetti, a seguito di suddetta variazione, a partire dal 1/01/2016 le Società del gruppo operanti in Italia, compresa Cofely Italia S.p.A., hanno adottato la medesima identità visuale applicando il marchio societario ENGIE in tutte le forme di comunicazione e la sede legale è stata trasferita in viale Giorgio Ribotta, 31, 00144 Roma, restando invariati tutti gli altri dati (partita IVA, codice fiscale);

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4351/2016 si prendeva atto del cambio di denominazione sociale, a far data dal 01/10/2016, da Cofely Italia S.p.A. in ENGIE Servizi S.p.A., restando invariati tutti gli altri dati (partita IVA, codice fiscale);

l'appalto in oggetto si concludeva definitivamente il 31 luglio 2014;

Considerato:

che, oltre all'adeguamento dei prezzi dei combustibili, a partire dal terzo anno di appalto era ammessa la revisione degli altri prezzi dell'appalto, ossia quelli forfetari per la manutenzione a canone, quelli a misura per i lavori e la quota di incidenza del 25% relativa alla manutenzione e conduzione del Servizio Energia, come da art. 26 del capitolato d'oneri;

che con nota prot. 6694/2016 del 9 maggio 2016 veniva trasmessa dai RUP la relazione del calcolo revisionale per l'adeguamento prezzi del combustibile per il periodo 16/04 – 31/12/2013, datata 15/01/2014 e con nota prot. 6695/2016, sempre del 9 maggio 2016, veniva trasmessa la relazione del calcolo revisionale per l'adeguamento prezzi del combustibile per il periodo 01/01 – 15/04/2014, datata 15/05/2014;

che la capogruppo Engie Servizi S.p.A., con nota n. 356 del 13/10/2016 acquisita al prot. n. 137310/16 in data 14/10/2016, richiedeva all'Amministrazione i dati necessari per “fatturazione adeguamento prezzi combustibile periodo 16/04/2013 al 31/12/2013 e 01/01/2014 al 15/04/2014”;

che il Direttore pro tempore del Dipartimento Edilizia Scolastica replicava con nota prot. 149709/2016 evidenziando, tra le altre cose, sia il contenuto degli atti d'obbligo sopra richiamati, con i quali si introduceva "la possibilità di modifiche contrattuali finalizzate all'allineamento dei prezzi con i parametri Consip", sia la mancata presentazione delle relazioni sul calcolo revisionale per l'adeguamento prezzi nei termini di tempo previsti dal contratto.

che, successivamente, con ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 73863/2017 la ditta Engie S.p.A., in qualità di mandataria dell'ATI costituita dalla medesima Engie e dalla Mugnai S.p.A., chiedeva al Tribunale di Roma di voler ingiungere alla Città Metropolitana di Roma Capitale di pagare la somma di € 3.575.934,00 oltre I.V.A ed interessi legali a titolo del mancato riconoscimento degli importi relativi alle voci di adeguamento prezzi combustibile e revisione prezzi, così come previsto dal CSA, per il periodo 16/04/2013 – 31/12/2013 e per il periodo 01/01/2014 – 15/04/2014;

che con Decreto Ingiuntivo telematico n. 27791/2017 del 6/12/2017 il Tribunale Ordinario di Roma ingiungeva alla Città Metropolitana di Roma Capitale il pagamento alla parte ricorrente della somma di € 3.575.934,00 oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura, liquidate in € 5.000,00 per compensi, in € 870,00 per esborsi, IVA e C.P.A. ed oltre alle successive occorrenze;

che la CMRC ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di cui trattasi ed ha eccepito l'illegittimità del decreto sostenendo da un lato che per il periodo successivo al 15/04/2013 nulla era dovuto a titolo di adeguamento/revisione prezzi trattandosi di rinegoziazione e non di mera proroga del contratto d'appalto e, dall'altro, che non erano applicabili, *ratione temporis*, gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002;

Tenuto conto:

che il Tribunale di Roma, XVI Sezione civile con Sentenza n. 5527/2020 del 26.03.2020, decidendo in merito al ricorso di cui sopra, disponeva quanto segue:

- *"in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 27791/2017 del 6/12/2017 del Tribunale di Roma (n° 73863/2017 Rg);*
- *condanna l'opponente Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) al pagamento, in favore dell'opposta Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.), in proprio e nella qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la Mugnai S.p.a., e a titolo di compenso revisionale per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, della complessiva somma di € 3.575.934,00, più IVA, oltre agli interessi moratori, come indicato in motivazione;*
- *compensa per 1/5 le spese di lite e, per il grado di soccombenza, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, del residuo che liquida in complessivi € 25.960,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge."*

che, per quanto attiene agli interessi legali e moratori, la menzionata sentenza, accogliendo sotto questo profilo l'istanza della Città Metropolitana, stabiliva che dovessero essere applicati quelli previsti dall'art. 116 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in quanto quest'ultima era la norma *ratione temporis* applicabile al caso di specie;

che con nota prot. CMRC-2021-0068880 del 6.05.2021 veniva trasmesso dall'Avvocatura al Dipartimento "Edilizia Scolastica" atto di precetto relativo alla sentenza n. 5527/2020 del Tribunale di Roma – XVI Sez. Civile – Impresa 1 per un totale complessivo di € 5.683.719,71 così composti:

1. capitale € 3.575.934,00
2. Interessi ai sensi L.109/1994 € 1.282.392,33
3. I.V.A. al 22% sul capitale € 786.705,48
4. Spese di lite: € 38.687,90 così distinte:

- compensi liquidati in sentenza € 25.960,00

- spese generali al 15% su € 25.960,00 € 3.894,00

- compensi precetto € 771,50

- cap 4% su € 30.625,50 € 1.225,02

- iva 22% su € 31.079,02 € 6.837,38

che CMRC ha presentato opposizione all'atto di precetto, essendo stato, lo stesso atto, notificato in violazione dell'art. 14 del D.L. 669/1996 convertito con L. 30/1997 in relazione al rispetto del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

che, tuttavia, ai sensi dell'art. 282 del Codice di Procedura Civile, "La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti" e, conseguentemente, la parte soccombente (in questo caso la città Metropolitana), ancorché abbia presentato appello, è comunque tenuta a darvi puntuale ed immediata esecuzione;

che, come da verifica effettuata, il calcolo degli interessi appariva conforme a quanto prescritto in sentenza, dal momento che risultavano essere stati applicati gli interessi ex D.P.R. 554/1999 (nessun interesse per i primi 30 gg., interesse legale per i successivi 60 gg. e interesse pari al 5,27%, come da ultimo D.M. MIT emanato nel 2012 per il periodo residuo) con decorrenza dalla data delle due relazioni, di cui al punto 6, per i rispettivi importi e fino alla data del precetto.

che con nota prot. CMRC-2021-0073472 del 14.05.2021, inviata tramite pec alla ditta Engie ed ai legali della stessa, si comunicava di aver avviato la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., avanzando richiesta, con nota prot. 72652 del 13.05.2021, alla Ragioneria Generale di apposito stanziamento per far fronte al pagamento della somma di € 3.575.934,00, oltre IVA, di € 1.282.392,33 per interessi, e delle spese di lite quantificate in € 38.687,90, come disposto dal Tribunale di Roma con Sentenza n.5527/2020 del Tribunale di Roma – XVI Sezione Civile – Impresa 1, chiedendo all'Avvocato della controparte che oggetto del pagamento fosse la somma intimata con il precetto sopra richiamato, senza ulteriore decorrenza di interessi fino al soddisfo;

che in pari data, i legali della Engie Servizi S.p.A., in nome e per conto di quest'ultima, riscontravano la comunicazione di cui sopra, aderendo alla richiesta di sospensione della decorrenza

di ulteriori interessi rispetto a quelli indicati nel precetto e concedendo tempo fino al 10 agosto 2021 per disporre il relativo pagamento;

che, nelle more, l'Amministrazione presentava atto di appello avverso la sentenza n. 5527/2020, sulla base dei seguenti motivi di gravame:

1. la statuizione del primo giudice circa la natura di proroga – e non di rinnovo contrattuale – dell'atto aggiuntivo del 14.04.2013, in merito alle conseguenze in materia di revisione prezzi;
2. la statuizione in punto di giurisdizione, che l'Amministrazione riteneva sussistere in capo al G.A. e non a quello ordinario;
3. la statuizione in materia di interessi di mora, ritendendo l'appellante non applicabile al caso di specie - appalto di servizi - la normativa sui lavori pubblici di cui alla L. 109/94;

che, con sentenza depositata in Cancelleria in data 30 luglio 2021, la Corte di Appello così definitivamente pronunciava:

“a) accoglie solo il terzo motivo d'appello e in riforma parziale della pronuncia gravata riconosce sulla sorte capitale interessi di mora in misura legale con decorrenza come già indicata dal d.i. (dal 15.01.2014 sulla somma di € 1.164.435,00 e dal 15.05.2014 sulla somma di € 2.411.499,00);

b) conferma per il resto la pronuncia gravata;

c) compensa per 1/5 le spese e condanna la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese residue in favore dell'appellata liquidate in euro 20.000,00 per compensi, oltre oneri accessori e spese generali al 15%”;

Rilevato pertanto che, alla luce della statuizione della Corte, è necessario ricalcolare l'importo complessivo delle somme dovute alla controparte, tenuto conto che per la quantificazione degli interessi di mora si dovrà fare riferimento alla norma generale di cui all'art. 1224 del c.c., con conseguente applicazione del saggio di interesse legale;

Tenuto conto che l'applicazione di tale criterio di calcolo determina un importo complessivo di interessi moratori pari ad € 96.384,25 adottando il termine a quo indicato in sentenza e prevedendo un termine ad quem – compatibilmente con i tempi necessari per l'adozione della presente deliberazione ed il conseguente pagamento delle somme dovute – al 30.09.2021;

Atteso che l'Ufficio Amministrativo del Dipartimento 1 "Politiche Educative" adotterà tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di recuperare le somme riconosciute con il presente atto, qualora l'esito dei futuri giudizi avente ad oggetto le somme di cui al presente provvedimento si rivelasse favorevole all'Amministrazione;

Atteso infine che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Berno;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 16.09.2021;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento I “Politiche educative: Edilizia scolastica e formazione professionale” Dott. Paolo Berno ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1) di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata in Cancelleria il 30.07.2021 di cui nelle premesse, per un totale di € 4.526.894,03 come da seguente specifica:

- a. sorte capitale da sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 5527/2020 per € 3.575.934,00;
- b. IVA al 22% sulla sorte: 786.705,48
- c. interessi di mora in misura legale: € 96.384,25;
- d. spese di lite come da sentenza 5527/2020: € 38.687,90;
- e. spese residue liquidate in complessivi € 29.182,40, come da seguente specifica:

- € 20.000,00 per compensi
- € 3.000,00 per spese generali al 15%
- € 920,00 per CPA al 4%
- € 5.262,40 per IVA al 22%

2) di disporre che l’Ufficio Amministrativo del Dipartimento 1 “Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale” adotti tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di recuperare le somme riconosciute con il presente atto, qualora l’esito di eventuali futuri giudizi, aventi ad oggetto le somme di cui al presente provvedimento, si rivelasse favorevole all’Amministrazione;

3) di disporre che l’Ufficio “Politiche educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale” del Dipartimento I, provvederà all’invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.